

Tipologia: **Fisco**
Protocollo: **2006620**
Data: **15 aprile 2020**
Oggetto: **Accesso al credito**
Allegati: **Modulo richiesta garanzia**

EMERGENZA CORONAVIRUS
DL 23/2020 del 08/04/2020
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO

Gentile Associato,

Il decreto-legge "Liquidità", n. 23 dell'8 aprile 2020, Pubblicato in G. U. n. 94 dell'8 aprile 2020, ed entrato in vigore dal giorno successivo, contiene tutta una serie di misure volte a sostenere le aziende, sia da un punto di vista della liquidità, sia dal punto della continuità aziendale.

In data 9 aprile 2020 la circolare ABI riporta i punti essenziali del decreto legge, identificando i soggetti beneficiari e definendo le condizioni di accesso, i limiti di importo, nonché i costi dei prestiti bancari che beneficeranno della garanzia pubblica.

Sulla base dei suddetti documenti si evidenziano alcune delle principali novità in tema di sostegno alla liquidità delle imprese ed accesso al credito.

Il supporto statale si divide tra:

- le garanzie concesse da SACE Spa
- le garanzie concesse dal Fondo centrale di garanzia per le PMI, per le aziende di minori dimensioni.

GARANZIE SACE PER IMPRESE DI MAGGIORI DIMENSIONI

Articolo 1.

Sostegno alla liquidità delle imprese.

SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della garanzia fornita da SACE Spa le imprese di qualsiasi dimensione. Sono escluse:

- le imprese che alla data del 31 dicembre 2019 erano classificate come imprese in difficoltà, o sofferenze, ai sensi della disciplina bancaria;
- le imprese che alla data del 29 febbraio 2020 presentavano esposizioni deteriorate.

Le PMI potranno attingere alla garanzia SACE solo dopo aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI, con le modalità che si vedranno più avanti.

Importi e durata

Sono coperti dalle garanzie del SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento della durata di massimi 24 mesi.

Il finanziamento garantito non può superare il maggiore tra i seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Garanzia

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

La percentuale massima di garanzia è funzione delle dimensioni dell'impresa ed è pari al:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

L'impegno finanziario è pari 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.

La procedura per il rilascio della garanzia è "semplificata" nel caso di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori a tali soglie, il rilascio della copertura è decisa con decreto del MEF, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria SACE.

Condizioni

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

I beneficiari della garanzia dovranno assumere l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie per tutto il 2020 e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il finanziamento non può inoltre essere utilizzato per sostituire precedenti finanziamenti. La Banca erogante deve infatti dimostrare che successivamente alla delibera del finanziamento garantito, l'ammontare complessivo dell'esposizione creditoria nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore a quella risultante prima dell'entrata in vigore del decreto.

Costi della garanzia e del finanziamento

Le commissioni bancarie devono limitarsi al mero recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo di un'operazione analoga, ma senza garanzia. Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della Banca, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.

Quanto alle commissioni dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia, sono anch'esse in funzione delle dimensioni, per agevolare maggiormente le imprese di minori dimensioni. Le garanzie a copertura dei finanziamenti alle PMI avranno i seguenti costi:

- 0,25% dell'importo garantito durante il primo anno;
- 0,50% durante il secondo e terzo anno;
- 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;

Le garanzie a copertura dei finanziamenti a imprese di dimensioni superiori avranno invece costi più elevati:

- 0,50% dell'importo garantito durante il primo anno;
- 1% durante il secondo e terzo anno;
- 2% durante il quarto, quinto e sesto anno.

Si riporta un prospetto riepilogativo:

LA GARANZIA DI SACE (ART. 1 D.L. LIQUIDITÀ)	
Platea beneficiari	<p>Tutte le imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività (inclusi lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita Iva) con i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano già utilizzato il Fondo centrale di garanzia fino a completa capienza; • al 31/12/2019 non rientravano nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014; • al 29/02/2020 non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea.
Importo massimo del finanziamento garantito	<p>Maggior valore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>25% del fatturato 2019</u>; • <u>doppio del costo del personale 2019 sostenuto in Italia</u>. <p>Se la stessa impresa beneficia di più finanziamenti assistiti dalla garanzia ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi si cumulano. Qualora l'impresa faccia parte di un gruppo con più beneficiari di finanziamenti garantiti, gli importi si cumulano.</p>
Percentuale del finanziamento coperta dalla garanzia di SACE S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>90%</u> per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi; • <u>80%</u> per imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia; • <u>70%</u> per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi.
Costo massimo della garanzia	<p><u>Commissioni</u> annuali dovute per il rilascio della garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i finanziamenti alle <u>PMI</u> sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; • per i finanziamenti di <u>imprese diverse dalle PMI</u> sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Articolo 2.

Sostegno alla esportazione, internazionalizzazione, agli investimenti delle imprese.

Per favorire l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, SACE S.p.A. assume il 10% del capitale e degli interessi, dell'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa europea. Il 90% dei medesimi impegni è assunto dallo Stato.

SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI**Articolo 13****Fondo centrale di garanzia PMI**

Il decreto-legge prevede un forte potenziamento dell'operatività anche per il Fondo PMI.

Con riferimento al Fondo garanzia (L. 662/1996, art. 1, co. 100, lett. a) viene stabilito che fino al 31.12.2020:

- la garanzia è a titolo gratuito,
- l'importo massimo garantito è elevato, per singola impresa con dipendenti non superiore a 499, a euro 5 milioni,
- la percentuale di copertura del Fondo è elevata al 90% di ciascuna operazione finanziaria, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi.

L'importo totale delle predette operazioni non può superare alternativamente:

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o l'ultimo anno disponibile; per imprese costituite dal 01.01.2019 l'importo non può essere superiore ai costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- il 25% del fatturato totale 2019 del beneficiario;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per PMI, e nei 12 mesi successivi per imprese con dipendenti non superiori a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposite autocertificazione resa dal beneficiario.

Per le operazioni con le caratteristiche di durata e importo di cui al punto precedente, la percentuale di riassicurazione del Fondo è elevata al 100% dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia, se le garanzie da questi ultimi rilasciate non superano il 90%, e che non prevedano il pagamento di un premio.

Sono ammissibili al Fondo garanzia (diretta dell'80%, riassicurazione del 90%) i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario purché il nuovo finanziamento preveda un credito aggiuntivo del 10%,

La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione delle condizioni di ammissibilità, ma sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", se la predetta classificazione è precedente al 31 gennaio 2020.

La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31.12.2019, sono state ammesse al concordato in continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti e che hanno presentato un piano attestato, purché alla data di entrata in vigore del presente decreto, 09.04.2020, non presentino esposizioni che sarebbero classificate come deteriorate, non presentino importi in arretrato dopo le misure di concessione e la banca possa presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza; sono comunque escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze.

La garanzia del fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia per operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico, alberghiero o nell'attività immobiliare, con durata minima di 10 anni, di importo superiore a € 500.000.

I nuovi finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari a PMI, imprese individuali ed esercenti arti o professioni, art. 13, comma 1, lettera m), sono ammissibili alla garanzia del fondo con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, purché tali finanziamenti prevedano:

- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione,
- abbiano una durata fino a 72 mesi,
- abbiano un importo non superiore al 25% del fatturato del beneficiario come da ultimo bilancio o dichiarazione fiscale,
- l'importo non sia superiore a € 25.000,

Il rilascio della garanzia è nei suddetti casi automatico e gratuito (si allega **modulo** per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a euro 25.000 ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art. 13).

Per i soggetti con ammontare dei ricavi non superiore ad € 3.200.000, con attività danneggiata da Covid-19, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con un'altra copertura del residuo 10% concessa da Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. Tale garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario.

La garanzia del fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque dopo il 31 gennaio 2020.

Si riporta un prospetto riepilogativo:

IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (ART. 13 D.L. LIQUIDITÀ)	
Platea beneficiari	<p>Possono beneficiare dell'accesso al fondo di garanzia PMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni; • imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; <p>Possono inoltre presentare richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprese che in data successiva al 31 dicembre 2019 hanno presentato concordato con continuità, accordo di ristrutturazione, piano attestato; • imprese con posizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché non precedente al 31 gennaio 2020.
Importo massimo del finanziamento garantito	<p>€ 5 milioni per ogni singolo soggetto e comunque:</p> <p>a) per accedere alla garanzia diretta del 100%: fino al 25% del fatturato per PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, <u>nel limite massimo di € 25.000;</u></p> <p>b) per accedere alla garanzia del 100% (90% diretta e 10% Confidi): 25% del fatturato per beneficiari con fatturato < € 3.200.000 quindi nel limite massimo di € 800.000;</p> <p>c) per accedere alla garanzia diretta del 90%: il maggiore tra il 25% del fatturato, il doppio della spesa salariale annua 2019, il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento per i successivi 18 mesi (per le PMI) ovvero 12 mesi (per le imprese di dimensione maggiore) come attestato da apposita autocertificazione del beneficiario.</p>
Percentuale del finanziamento coperta dal fondo di garanzia	<p>a) 100% per finanziamenti di importo inferiori a € 25.000;</p> <p>b) 90% + 10% (in riassicurazione) per prestiti il cui valore non può superare il minore tra il 25% dei ricavi e € 800.000;</p> <p>c) 80% + 10% (in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;</p> <p>d) 90% per gli altri finanziamenti che rispettano i requisiti previsti.</p>
Costo della garanzia	Garanzia è concessa a titolo gratuito.
Procedura semplificata	Per i prestiti < € 25.000 non occorre che le banche attendano il via libera del Fondo di Garanzia.
Durata finanziamenti	Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi.

Per A.GI.SCO.

Studio dott. Francesco Lerro